

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 5 febbraio 2019 del Municipio del Comune di Ascona, con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali dell'abrogazione dell'art. 57 let. d) del Regolamento comunale;

preso atto che:

- l'abrogazione è stata decisa dal Consiglio comunale in data 20 dicembre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

risolve:

1. E' approvata l'abrogazione dell'art. 57 let. d) del Regolamento comunale del Comune di Ascona.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Ascona.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. **Intimazione e comunicazione a:**

- Municipio del Comune di Ascona, Casella postale, 6612 Ascona;
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca